

Statuto

Principi generali e associati

Art. 1 Costituzione e norme fondamentali

È costituita una Associazione denominata:

"Associazione WISHGATE ONLUS",

L'Associazione si obbliga all'utilizzo, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano, alla via Giuseppe Parini 9. Lo spostamento della sede non comporta modifica dello Statuto, fatto salvo l'obbligo delle comunicazioni previste per legge.

Potrà essere definita una diversa sede operativa con deliberazione del Consiglio Direttivo e potranno essere istituite sedi o sezioni distaccate anche in altre città.

Art. 3 Principi ispiratori, scopi dell'associazione e attività

L'Associazione, che svolge la propria attività in via principale sul territorio nazionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza di cui ai nn. 1 e 3, co. 1 art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

L'associazione si propone di realizzare direttamente, o finanziando altri enti, progetti di utilità sociale che siano indirizzati all'aiuto delle perso-

ne che versino in stato di difficoltà ed indigenza e di rispondere ai bisogni ed alle fragilità presenti nella società contemporanea.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione potrà stringere una rete di collaborazioni con altri enti che operino per le medesime finalità e/o nei medesimi ambiti.

Oggetto dell'attività della associazione sarà, pertanto, la beneficenza che si potrà concretizzare sia attraverso il sostegno in denaro e/o l'aiuto diretto a persone che si trovino in stato di fragilità o indigenza e, più in generale, di svantaggio sia attraverso l'erogazione di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, destinate ad altre Onlus o ad enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori Onlus per la realizzazione di progetti di utilità sociale. L'associazione potrà, altresì, istituire borse di studio a favore di persone o famiglie svantaggiate.

L'associazione si propone inoltre di svolgere attività socio-assistenziali rivolte all'aiuto di persone o famiglie in difficoltà particolarmente bisognose per motivi riconducibili al disagio sociale, economico, all'handicap o a situazioni di comprovata fragilità sociale. In tale contesto l'associazione potrà proporre progetti sociali finalizzati alla valorizzazione del territorio, in particolare dei quartieri e delle aree urbane a rischio attraverso iniziative di assistenza alla persona. Tutto ciò sarà, in ogni caso, svolto attraverso progetti di integrazione sociale ed economica che possano rendere le singole iniziative sostenibili sia nel percorso di assistenza alle persone interessate dalle situazioni di fragilità indicate. L'associazione, pertanto, con la propria attività e i propri

progetti promuove l'autonomia e l'integrazione sociale di persone svantaggiate, a rischio emarginazione e di disabili fisici e psichici non temporanei.

L'Associazione potrà inoltre svolgere esclusivamente attività connesse ed integrative di quelle istituzionali quali, a titolo esemplificativo:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, esposizioni iniziative di divulgazione e di comunicazione delle proprie attività e di enti terzi che conducano attività analoghe o affini a quelle dell'Associazione, anche allo scopo di raccogliere i contributi di sostenitori;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi divulgativa della propria attività istituzionale;
- preparare il proprio personale ai fini del perseguimento delle proprie attività istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nei settori di attività istituzionale indicati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati hanno tutti i medesimi diritti e doveri e si distinguono in:

- associati fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e approvato il presente statuto;
- associati ordinari: coloro che sono entrati a far parte dell'Associazione-

ne in un momento successivo a quello della costituzione della stessa e che siano stati ammessi a tale categoria per delibera del Consiglio Direttivo.

I sostenitori non assumono la qualifica di associati e sono coloro che forniscono un sostegno economico o professionale alle attività dell'Associazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Tutti i soci sottoscrivono l'impegno alla trasparenza e all'etica.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato dall'istituzione interessata.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Per essere ammesso all'Associazione il richiedente deve presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, nella quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

La qualità di associato si realizza con il pagamento della quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo e l'iscrizione nel libro degli associati, salvo deliberazione contraria del Consiglio Direttivo. La quota associativa viene deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo. In assenza di deliberazione della quota associativa, la stessa resta invariata rispetto a quella dell'anno precedente.

Art. 5 Diritti ed obblighi degli associati

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ne deriva, pertanto, che tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote godono dei seguenti diritti:

- diritto di partecipare alle assemblee ed in special modo all'assemblea che approva il bilancio;
- diritto di voto sulle questioni inerenti all'associazione e, in particolare, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea;
- diritto di essere eletti alle cariche associative;
- diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- diritto di partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall'Associazione;
- diritto di godere dei servizi e dell'assistenza erogati dall'Associazione;
- diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6.

Tutti gli associati hanno, altresì, il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare i principi di correttezza, buona fede, onestà e ri-

gore morale;

- obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;

- obbligo di versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo.

.

L'iscrizione all'associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio finanziario. Gli associati, mediante il versamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, possono rinnovare la propria iscrizione senza interruzione del rapporto.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- scioglimento e conseguente cessazione dell'Associazione;

- decesso;

- recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno tre mesi tramite una comunicazione scritta che deve essere inviata alla sede dell'associazione con lettera raccomandata AR ed i cui effetti decorrono dalla data di ricevimento della stessa;

- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, e previo parere favorevole dell'Assemblea degli Associati - che delibera a maggioranza -, per grave pregiudizio arrecato all'Associazione o incompatibilità con i principi della stessa.

Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fis-

sato dal presente articolo implica la volontà dell'associato di recedere dall'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e, al suo interno, il Presidente;
- approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva la relazione di attività e il rendiconto economico dell'anno precedente;
- approva il regolamento interno, se ritenuto necessario;
- delibera, con assemblea straordinaria, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nella convocazione.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, affisso all'albo della sede almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea e tramite e-mail agli associati che abbiano comunicato i propri recapiti all'Associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e mediante invio alla e-mail comunicata dall'associato.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta la convocazione sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambe i casi l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua

assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo o da un soggetto designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L'amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da tre a nove membri.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti e tra essi il Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti e il Tesoriere, se ritenuti indispensabili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Allo stesso compete, inoltre, il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Spetta, altresì, al Consiglio direttivo:

- l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente;

- la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'individuazione dell'ammontare delle quote annuali dovute dagli associati;
- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto, dal regolamento, se approvato, o dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera, o qualsiasi altro mezzo purché dia riscontro dell'avvenuto ricevimento (mail, fax etc.), inviato ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con le medesime modalità previste nel precedente comma precedente. La convocazione si intende comunque valida ove tutti i Consiglieri siano presenti e informati sull'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Con-

siglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina dello stesso.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Se non ci sono altri candidati non eletti, il Consiglio sceglie liberamente tra gli associati, comunicando il/i nominativo/i all'Assemblea nella prima riunione utile, affinché la stessa ne ratifichi la scelta o, in caso contrario, ne individui altro/i.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Ove vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 10 Presidente - Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Di-

rettivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori.

Art. 12 Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali riserve;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi concessi da enti e privati;
- c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
- d) da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, danno per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) da eventuali proventi derivanti da attività associative;

f) da altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

L'ammontare della quota associativa verrà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione salvo che non siano stati erogati per una finalità particolare.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 14 Esercizi finanziari e norme in materia di bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 (trenta) aprile successivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle

medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 Codice Civile, dall'Assemblea, la quale provvederà, se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori deliberando altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio.

E' fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di esse e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale giudicherà inappellabilmente senza formalità di procedure.

Art. 17 Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile e al D.Lgs. n. 460/1997.